

Albo gestori ambientali: nuove indicazioni per l'iscrizione

7 Aprile 2017

Con la delibera n. 4 del 22 marzo 2017, il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali ha stabilito nuove ed ulteriori prescrizioni relative ai provvedimenti di iscrizione allo stesso.

In particolare, viene previsto che *“**durante il trasporto i rifiuti** devono essere accompagnati dal provvedimento di iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali.”* Ciò significa che su ogni veicolo adibito al trasporto di rifiuti dovrà essere disponibile tale documentazione.

Tale nuova prescrizione riguarda tutti i soggetti autorizzati al trasporto di rifiuti, ivi compresi quelli abilitati ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006, ed iscritti alla categoria 2 bis dell'Albo stesso.

La delibera detta una analoga prescrizione anche per le altre attività di gestione rifiuti e per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione. In particolare per le categorie 9 (bonifica di siti) e 10 (bonifica dei beni contenenti amianto) viene previsto che *“il provvedimento di iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali, **deve essere conservato presso il cantiere** ove si svolgono le attività di bonifica oggetto dell'iscrizione.”*

In allegato la delibera dell'Albo gestori ambientali

[28136-Delib Albo gestori ambientali 4_del 22 marzo 2017.pdf](#)[Apri](#)